

ANTIDOPING 2004

Nel gennaio del 2003 si sono compiuti i dieci anni dal riconoscimento della FIGB quale Disciplina Associata del CONI e per quanti scettici o contrari vi fossero in quel gennaio del 1993, oggi possiamo tranquillamente affermare che i vantaggi in termini di immagine, di riconoscimento da parte di enti e ministeri, di benefici organizzativi, strutturali e soprattutto economici, sono di gran lunga preponderanti rispetto alla necessità del rispetto di quelle norme, procedure e strutture che, peraltro, fanno sì che ci si possa porre sullo stesso piano di tutte le altre discipline sportive.

Tra le procedure e le norme che l'ingresso nel CONI ci ha imposto ci sono quelle relative alla lotta al doping. Questa battaglia è combattuta da anni dagli organismi internazionali, CIO in testa in collaborazione con la WADA (World Anti Doping Agency), che annualmente definiscono i prodotti e le metodologie proibiti, tenendosi al passo con i tempi (negli ultimi anni, apparentemente, un gradino sotto i progressi di chi intende frodare), partendo dal comune denominatore di contrastare l'uso di tutte quelle sostanze e metodologie mirate a migliorare, fraudolentemente, le prestazioni atletiche, fossero esse muscolari, o piuttosto mentali.

Dal 20 aprile scorso, un'importante novità è apparsa all'orizzonte delle procedure e dei regolamenti antidoping. Il CONI ha approvato il Disciplinare per l'Esenzione a Fini Terapeutici (ve lo riportiamo integralmente nel link a piè di pagina con i moduli da utilizzare per attivarlo, invitandovi ad un attento esame), eliminando d'un colpo tutte le difficoltà in cui, particolarmente noi del bridge, ci ritrovavamo di fronte alla pur lodevole attività di lotta al doping. Come noto, la nostra particolare tipologia di atleti, per quanto riguarda l'età soprattutto, poneva moltissimi bridgisti a rischio, in caso di esami antidoping, per l'utilizzo di farmaci che, vietati dalle norme WADA, diventano spesso necessari con l'avanzare degli anni. In buona sostanza e senza entrare troppo nei particolari per i quali vi rimandiamo ad un esame del Disciplinare, il CONI, ai sensi di quanto previsto specificamente dal Codice Antidoping della WADA, deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale (cioè praticamente la quasi totalità degli agonisti) l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate, che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito, possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (EFT). Per la cronaca anche per i Lauria ed i Bocchi, qualora ve ne fosse la necessità, vi è modo di richiedere l'esenzione, solo che la procedura è un po' più complessa e la richiesta va inoltrata direttamente agli organismi internazionali.

In attesa di ricevere, dagli organi preposti, ulteriori e più approfondite notizie sulla materia, oltre ai moduli in originale da mettere a disposizione degli interessati, riportiamo il testo del Disciplinare, restando a disposizione per quesiti e chiarimenti al link ([per i vostri quesiti](#))

[Disciplinare per l'Esenzione a Fini Terapeutici](#)

(NdF)



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>233</u>	del <u>13 MAG. 2004</u>
Oggetto: SUPPORTO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA E GARANZIA PER LO SPORT – COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANTIDOPING: “Approvazione modifiche del Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici”.	
Esecuzione:	☐ ☐ ☐ ☐
Conoscenza:	☐ ☐ ☐ ☐
Consegnata il: <u>25 MAG. 2004</u>	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 7 dello Statuto del CONI;

VISTO l’articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTI la Legge 29 novembre 1995 n. 522 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping ed i suoi annessi redatti il 16 novembre 1989 a Strasburgo”, gli allegati, gli emendamenti e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n° 156 del 20 aprile 2004 concernente l’approvazione del Disciplinare per l’esenzione a fini terapeutici;

PRESO ATTO che il Comitato per l’Esenzione a Fini Terapeutici (CEFT), nella riunione del 12 maggio 2004, ha approvato alcune modifiche da apportare al

Deliberazione n. 233
Riunione del 13 MAG. 2004

Disciplinare, anche alla luce delle osservazioni formulate dalle Federazioni sportive nazionali per un'ottimizzazione delle procedure da attuare in conformità alla normativa WADA;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'adozione del predetto Disciplinare;

DELIBERA

Sono approvati il Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici e la relativa modulistica – nella nuova versione - che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa

Il Responsabile Marco Arpino

VISTO il Dirigente Generale
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE

Allegato n. _____
Deliberazione n. 233
Riunione del 13 MAG. 2004



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art.1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (EFT).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art.2 Istituzione del CEFT

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (di seguito CEFT).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare non trova più applicazione la disciplina provvisoria di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n.77 del 2 marzo 2004.

Art.3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende inoltre allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. esamina il modulo di richiesta standard (modulo EFT) e dell'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;

- b. verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
- c. emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art.4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Scientifica Antidoping;
 - b) il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, con funzioni di vice presidente vicario;
 - c) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva.
3. I membri svolgono le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia; al momento della nomina sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano l'assenza di conflitti di interesse e si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA e del Regolamento antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici;
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Commissione Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione o seduta di lavoro a cui ciascun componente o il Segretario prendono parte.

Art.5 Istruzioni generali

1. Il CEFT può emanare istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione delle procedure per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 devono essere tempestivamente illustrate al personale ed alle strutture interessate nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali da parte dei Segretari generali, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa dei destinatari medesimi,

anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

3. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 del presente disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport **praticato o da praticare**.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore, tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi a determinati accertamenti sanitari; la visita medica deve comprendere, tra l'altro, l'anamnesi ed un esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato o da praticare.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui al successivo art.10.
9. Il CEFT, in relazione ai casi di cui al precedente comma 8, può richiedere l'aggiornamento dell'accertamento di idoneità specifica allo sport.

Art.7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza, sia per la richiesta standard sia per il processo abbreviato, dandone tempestivamente comunicazione al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Commissione Federale Antidoping e/o del Medico federale.
2. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Gli atleti di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
5. L'esenzione concessa dal CEFT di cui al presente disciplinare ha efficacia soltanto in ambito nazionale. L'eventuale estensione internazionale deve essere proposta tramite la Federazione sportiva nazionale di appartenenza secondo le procedure di cui al comma 1.
6. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al Coordinamento Attività Antidoping del CONI a cura dell'atleta interessato per il tramite della Commissione Federale Antidoping della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art.8 Criteri per la concessione a fini terapeutici

1. È possibile concedere ad un atleta di livello nazionale un'esenzione a fini terapeutici (EFT), che consenta l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito inclusi nella lista dei divieti.
2. La domanda di EFT sarà esaminata dal CEFT di cui al presente disciplinare esclusivamente per gli atleti di livello nazionale.
3. L'autorizzazione sarà concessa solo nel rispetto rigoroso dei seguenti criteri:
 - a) l'atleta dovrà inoltrare, **per il tramite della Commissione federale antidoping**, una domanda di EFT almeno 21 giorni prima della partecipazione ad un evento e comunque prima dell'inizio della terapia specifica;
 - b) l'atleta subirà un danno alla salute significativo se la sostanza vietata o il metodo proibito non saranno somministrati per il trattamento di una patologia acuta o cronica;
 - c) l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata; l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai

- limiti inferiori del range di normalità individuale non è considerato intervento terapeutico accettabile;
- d) non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non deve essere la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista dei divieti.
3. L'EFT sarà revocata dal CEFT di cui al presente disciplinare se:
- a) l'atleta non ottempera tempestivamente alle richieste o alle condizioni imposte dall'organizzazione antidoping che ha concesso l'esenzione;
 - b) il periodo di esenzione a fini terapeutici è scaduto;
 - c) l'atleta è a conoscenza del fatto che l'EFT è stata revocata dall'organizzazione antidoping.
4. Una domanda di EFT non verrà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
- a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta, oppure
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda, prima del controllo antidoping.

Art.9 Riservatezza delle informazioni

1. Il richiedente deve fornire il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle EFT.
2. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente deve inoltre fornire il consenso scritto per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
3. I membri dei CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. Tutti i membri di un CEFT e il personale impegnato sottoscriveranno una clausola di riservatezza. In particolare, le seguenti informazioni saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.

4. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, l'atleta deve dare comunicazione scritta della sua decisione al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di un'EFT.

Art.10 La domanda di esenzione a fini terapeutici (EFT)

1. Un'EFT sarà esaminata solo dopo la ricezione del modulo di domanda interamente compilato ed in modo conforme, come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese **approvata dalla WADA.**
2. **E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.**
3. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
4. Anche a norma dell'articolo 7 del presente disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di EFT a più di una organizzazione antidoping; la domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. La domanda – trasmessa per il tramite della **Commissione federale antidoping della** Federazione sportiva nazionale di appartenenza che attesta il livello nazionale dell'atleta interessato - deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
6. La domanda deve contenere:
 - a) la documentazione comprovante la diagnosi;
 - b) la storia medica e i risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - c) le analisi di laboratorio e le indagini di imaging pertinenti alla domanda;
 - d) l'ultimo certificato di idoneità, di cui all'art. 6.6 del presente disciplinare.
7. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
8. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che spieghi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco permesso.

9. Devono essere specificati posologia, frequenza, via, inizio e durata di somministrazione della sostanza o del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
10. Il medico federale, inteso come medico capo dell'organizzazione sportiva nazionale coinvolta a norma WADA, deve essere informato della domanda presentata al CEFT di cui al presente disciplinare.
11. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate dal Coordinamento Attività Antidoping del CONI **alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta**. Nel caso in cui un'EFT venga concessa ad un atleta inserito nell'elenco dei nominativi registrati per i test dell'organizzazione antidoping, l'atleta e la WADA riceveranno immediatamente **comunicazione dell'esenzione** che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale EFT.
12. Al ricevimento di una richiesta di riesame da parte di un atleta, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA avrà facoltà, come specificato nell'articolo 4.4 del Codice, di revocare la decisione relativa all'EFT emessa dal CEFT di cui al presente disciplinare. L'atleta fornirà al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA tutte le informazioni necessarie per ottenere l'EFT che ha inviato inizialmente al CEFT di cui al presente disciplinare, insieme alla tassa richiesta. La decisione iniziale resta in vigore fino alla conclusione del riesame. Il riesame non dovrà superare la durata di 30 giorni dalla ricezione delle informazioni da parte della WADA.
13. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrà completare il riesame entro 30 giorni.
14. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di un'EFT viene revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.

Art.11 Processo abbreviato per la domanda di esenzione a fini terapeutici

1. È risaputo che alcune sostanze incluse nella lista delle sostanze vietate sono utilizzate per il trattamento di patologie mediche che si riscontrano di frequente negli atleti. In tali casi, una domanda dettagliata, come quella descritta nella sezione 4 e nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, non è richiesta. Di conseguenza, è stato predisposto un processo abbreviato per la domanda di EFT.
2. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con un processo abbreviato sono esclusivamente i seguenti: beta-2

agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticoidi per vie non sistemiche.

3. Per ottenere l'esenzione di una delle suddette sostanze, l'atleta deve fornire al CEFT di cui al presente disciplinare una dichiarazione medica che ne giustifichi la necessità terapeutica. Tale dichiarazione medica **deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese ed in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO) della modulistica di cui all'allegato 2, contenente il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC**, la posologia, la via di somministrazione, l'inizio e la durata del trattamento.
4. La dichiarazione dovrà inoltre contenere la diagnosi, tutti gli esami eseguiti per stabilire la diagnosi (senza indicare i risultati o i dettagli), e l'ultimo certificato di idoneità, di cui all'art. 6.6 del presente disciplinare.
5. Il processo abbreviato include:
 - a) l'esenzione di sostanze vietate soggette al processo abbreviato entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente;
 - b) una notifica di EFT non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta, oppure
 - a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda, prima del controllo antidoping.
6. Per l'applicazione dell'EFT nei casi previsti dal presente articolo, non è richiesta una specifica deliberazione del CEFT, in quanto lo stesso deve concedere l'autorizzazione a priori, limitandosi alla verifica che il modulo di richiesta sia stato compilato per intero e in maniera corretta, conformemente a quanto prescritto dagli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
7. Il CEFT, in relazione ai casi inerenti a domande di esenzione a fini terapeutici, può richiedere l'aggiornamento dell'accertamento di idoneità specifica allo sport.
8. Il CEFT trasmette alla WADA, per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI, le richieste degli atleti fornite a norma del presente articolo.

Art.12 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici

1. Il CEFT o il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA possono avviare un riesame dell'EFT in qualsiasi momento durante il periodo di validità di un'EFT.

2. Se un atleta chiede il riesame di un'EFT negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA potrà chiedere all'atleta, se lo ritiene necessario, ulteriori informazioni mediche, a spese dell'atleta.
3. Un'EFT può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
4. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere un'EFT secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.13 Centro informazioni della WADA

1. Il Coordinamento Attività Antidoping del CONI dovrà fornire al Centro informazioni della WADA tutte le EFT, accompagnate dalla documentazione relativa, emesse in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Relativamente alle EFT abbreviate, il Coordinamento Attività Antidoping del CONI dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

Application No.:

Appendix 1

Therapeutic Use Exemptions Standard Application Form

I apply for approval from (Anti-Doping Organization) for the therapeutic use of a prohibited substance on the WADA List of Prohibited Substances and Prohibited Methods.

Please complete all sections

1. Athlete Information

Surname:	Given Names:
Female ☐ Male ☐ (tick appropriate box)	
Address:	
City:	Country: Postcode:
Date of Birth (d/m/y): ..	
Tel. Work:	Tel. Home: Mobile:
E-mail:	Fax:
Sport:	Discipline/Position:
National Sporting Organization:	
If athlete with disability, indicate disability:	

2. Notifying medical practitioner

Name, qualifications and medical speciality (see note 1):
.....
.....
Address:
..... E-mail address:
Tel. Work:
Tel. Home:
Mobile:
Fax:
*Diagnosis (see note 2):
.....
Has the national sporting organisation Chief Medical Officer been notified of this request? Yes: ☐ No: ☐
Name of NSO's Chief Medical Officer (see note 3):

Application No.:

3. Medication details (see note 4)

Prohibited Substance(s):	Dose of administration	Route of administration	Frequency of administration
1.			
2.			
3.			

Anticipated duration of this medication plan	
--	--

Previous / Current TUE request(s): ☐ yes ☐ no If yes: Date: Anti-Doping Organization: Result (attach previous TUE(s)):
--

If appropriate, reasons for not prescribing alternative therapies (see note 5):

4. Please note additional information and attach sufficient medical information to substantiate the diagnosis and the necessity to use a prohibited substance:

.....

.....

.....

.....

Application No.:

5. Medical practitioner's and athlete's declaration

I, certify the above-mentioned substance/s for the above-named athlete has been/are to be administered as the correct treatment for the above-named medical condition.

Signature of Medical Practitioner: **Date:**

I, certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization as well as to WADA staff and to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) under the provisions of the Code. I understand that if I ever wish to revoke the right of the Anti-Doping Organization TUEC or WADA TUEC to obtain my health information on my behalf, I must notify my medical practitioner in writing of that fact.

Athlete's signature: **Date:**

Parent's/Guardian's signature: **Date:**
(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)

6. Notes:

Note 1	<i>Name, qualifications and medical specialty</i> For example: Dr AB Cook, MD FRACP, Gastro-enterologist.
Note 2	<i>Diagnosis</i> <i>Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this application. The medical evidence should include a comprehensive medical history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the original reports or letters should be included when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances and in the case of non-demonstrable conditions independent supporting medical opinion will assist this application.</i>
Note 3	<i>NSO Chief Medical Officer</i> <i>Where possible the Chief Medical Officer (CMO) of the sport involved should be notified of the application to the Anti-Doping Organization. When appropriate, the application should include a statement by the Medical Officer of the Athlete's national sport governing body, attesting to the necessity of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method in the treatment of the athlete.</i>
Note 4	<i>Medication details</i> <i>Provide details concerning all prohibited substances or methods for which approval is sought. Use generic names (INN) and specify medication dose.</i>
Note 5	<i>If a permitted medication can be used in the treatment of the athlete's medical condition, please provide clinical justification for the requested use of the prohibited medication.</i>

Incomplete Applications will be returned and will need to be resubmitted.

Please submit the completed form to the Anti-Doping Organization and keep a copy of the completed form for your records.

Application No.:

7. TUEC Decision (for office use only)

Date Received:

Application Complete: ☐ yes ☐ no

Office Notes:
.....
.....
.....

Name of TUEC Representative(s):

Signature(s):
.....

Date:

Anti-Doping Organization:
Approval No:

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR THERAPEUTIC USE

The athlete has received approval for the use of the prohibited substance(s) listed below under the conditions stipulated in this document.

Athlete Details

Title:
Surname: Given Names:
Date of Birth: Sport:

Prohibited Substance(s):

Dose and method of administration: /

Duration of approval:

Approval expiry date:

Any specific conditions attached to this approval:

Attention athlete: The dose, method and frequency of administration as prescribed by your physician have to be followed meticulously!

Authorization by Anti-Doping Organization

Name: Pr./Dr. X

Signature:

Date:

Phone number:

ATTENTION ATHLETE

Please carry a copy of this form with you at all times.
This form should be presented to the doping control officer at the time of testing.

Application No.:

Appendix 2

Therapeutic Use Exemptions Abbreviated Process

(beta-2 agonists by inhalation, glucocorticosteroids by non-systemic routes)

I apply for approval from (Anti-Doping Organization) for the therapeutic use of a prohibited substance on the WADA List of Prohibited Substances and Prohibited Methods that is subject to the Abbreviated Therapeutic Use Exemption Application Process.

Please complete all sections

1. Athlete Information

Surname:	Given Names:
Female ☐ Male ☐ (tick appropriate box)	
Address:	
City:	Country : Postcode:
Date of Birth (d/m/y):	
Tel. Work:	Tel. Home : Mobile:
E-mail:	Fax:
Sport:	Discipline/Position:
National Sporting Organization:	
If athlete with disability, indicate disability:	

2. Notifying medical practitioner

Name, qualifications and medical speciality (see note 1):	
.....	
Address:	
..... E-mail address:	
Tel. Work:	Tel. Home:
Mobile:	Fax:

Application No.:

3. Medical information

Diagnosis:
 Medical examination(s)/test(s) performed:

Prohibited substance(s):	Dose of administration	Route of administration	Frequency of administration
Anticipated duration of this medication plan			

Additional information

.....

4. Medical practitioner's and athlete's declaration

I, certify the above-mentioned substance/s for the above named athlete has been/are to be administered as the correct treatment for the above named medical condition. I further certify that the use of alternative medications not on the Prohibited List would be unsatisfactory for the treatment of the above named medical condition. Specify reasons:

Signature of Medical Practitioner: **Date:**

Application No.:

I, certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization as well as to WADA staff and to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) as well as to other Anti-Doping Organizations under the provisions of the Code. I understand that if I ever wish to revoke the right of the Anti-Doping Organization TUEC or WADA TUEC to obtain my health information on my behalf, I must notify my medical practitioner in writing of that fact.

Athlete's signature: **Date:**

Parent's/Guardian's signature: **Date:**
(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)

Note 1	Name, qualifications and medical specialty For example : Dr AB Cook, MD FRACP, Gastro-enterologist.
---------------	--